INTERRUZIONE, PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO NEL 2022

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla "Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego" [*] - con l'eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo, trattati più sotto -, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto ticket licenziamento) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021, n. 16 e n. 4 del 2020; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).

Per il 2022, il massimale mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.360,77 (circolare INPS 16/2/2022 n. 26, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Ne consegue che, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno in corso, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a \in 557,92 (\in 1.360,77 x 41%).

Per i dipendenti che nell'ultimo triennio possono vantare un'anzianità di 36 mesi, l'importo massimo da pagare sarà quindi pari a € 1.673,76.

Licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 [**], il ticket va calcolato applicando l'aliquota dell'82% sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2022, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a \in 1.115,83 (\in 1.360,77 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il *ticket* è di \in 3.347,49. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a \in 3.347,49 e a \in 10.042,47.

^[*] Ossia l'indennità di disoccupazione NASPI prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, destinata ai lavoratori subordinati che "abbiano perduto involontariamente la propria occupazione" (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015; al link https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione, le informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche: cos'è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.).

^[**] La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano <u>più di quindici</u> <u>dipendenti</u>, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, <u>intendono effettuare almeno cinque licenziamenti</u>, <u>nell'arco di centoventi giorni</u>, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.